



AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

Camera del Deputati
VIII Commissione
com_ambiente@camera.it

Oggetto : Richiesta contributo alle proposte di legge C 52 e C773

On.le Presidente della VIII Commissione della Camera,

nel ringraziare per l'attenzione prestata alle Autorità distrettuali, in merito ai suggerimenti sulle proposte di legge C.52 Daga e C. 773 Braga si esprime qui di seguito la posizione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, limitandosi a quegli aspetti di natura tecnica e procedurale, che hanno ricadute dirette sull'operato della scrivente.

Circa l'obbligo di misurazione di tutti i prelievi (art 3 del C 52 Daga) trattasi di un obiettivo condivisibile ed in parte già perseguito attraverso gli esistenti strumenti di legge. Si segnalà la necessità non solo di misurare, ma di rendere obbligatoria trasmissione dei dati e, da parte delle Pubbliche Amministrazione, di elaborazione degli stessi così da rendere le informazioni disponibili a tutti.

La questione che riguarda direttamente l'operatività dei distretti è quella del conferimento alle Autorità dei compiti di rilascio delle concessioni di derivazione idrica (art 4 C. 52 Daga) o al Governo la decisione di conferimento con successivo atto (C. 773 Braga).

Quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art 4 C 52 Daga è di fatto attuato o in fase di attuazione per effetto della L 221/2015 che ha istituito i distretti idrografici. Il c. 3 istituisce un "Consiglio di bacino" composto da province, comuni e comunità montane interessate. Non è però chiaro come si individua il perimetro del Consiglio di bacino, perché si parla genericamente di bacino o sub-bacino così come definiti dal D. Lgs 152/2006. Nello stesso c.3 si dice che il Consiglio di bacino provvede ad elaborare il bilancio idrico in raccordo con l'autorità di distretto. Andrebbe chiarito se il bilancio idrico elaborato dal Consiglio di bacino è un piano subordinato o un piano stralcio del più generale piano di bilancio idrico di bacino, che è già previsto dalle norme vigenti. Occorre ricordare che il Piano di bilancio idrico è sempre rimasto in capo all'Autorità di bacino perché, oltre alla tutela ambientale dei corpi idrici, deve garantire l'equilibrio degli usi monte-valle nell'intero bacino idrografico.

Premesso che il demanio idrico è stato ormai trasferito alle regioni per effetto del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dal punto di vista della sostenibilità organizzativa l'art 5 del C52 Daga è assai dubbia e presenta palesi elementi critici. Basti pensare che nel solo bacino idrografico del fiume Po sono mediamente istruiti un migliaio di procedimenti istruttori di rilascio o rinnovo di derivazioni, parti dei quali richiedono conferenze di

servizi e/o valutazioni ambientali complesse.

Una gestione centralizzata richiederebbe una organizzazione insostenibile, in primis per il cittadino, che si vedrebbe obbligato a far riferimento ad una amministrazione "lontana" dal territorio.

La stessa amministrazione non potrebbe far fronte in modo adeguato a tutte le istruttorie complesse che possono richiedere incontri sul territorio e, nel caso, sopralluoghi.

Va ricordato che il ruolo di "autorità garante" del bilancio idrico, è già una funzione esercitata dall'Autorità di bacino che, ai sensi del RD 1775/1933, esprime un parere obbligatorio sulla compatibilità delle utilizzazioni rispetto al bilancio idrico e idrogeologico.

Il Segretario Generale
Meuccio Berselli

